

MIPRONS SRL

Sede in VIA DEI LAURI, 32 - 00037 SEGNI (RM)

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO AI SOCI**ESERCIZIO 2025***Ai Soci della Società MIPRONS S.r.l.***Premessa**

Il Sindaco unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2477 c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la *"Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39"* e nella sezione B) la *"Relazione ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c."*.

Inoltre, essendo la società una PMI innovativa avente ad oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico nel settore aerospaziale, la presente relazione integra al suo interno anche la certificazione del bilancio ex art. 4, comma 1 lettera b) del D.L. 3 del 2015, convertito nella Legge n. 33/2015 in materia di PMI innovative.

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39**Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio****Giudizio**

Il Sindaco Unico ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società MIPRONS S.r.l. (nel seguito anche la "Società"), redatto in forma "micro" nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2435-ter del Codice Civile, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalle relative informazioni in calce.

A giudizio del Sindaco Unico, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un utile d'esercizio pari ad Euro 25.718 e si riassumono nei seguenti valori:

Attività	Euro	2.271.106
Passività	Euro	1.186.845
Patrimonio netto (escluso risultato esercizio)	Euro	1.058.543
Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	25.718
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	-
Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	351.513
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	307.561
Differenza	Euro	43.952
Proventi e oneri finanziari	Euro	(6.758)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Risultato prima delle imposte	Euro	37.194
Imposte correnti, differite e anticipate	Euro	11.476
Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	25.718

Elementi alla base del giudizio

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le responsabilità del Sindaco Unico, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il Sindaco Unico è indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Il Sindaco Unico ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Responsabilità degli Amministratori e del Sindaco Unico per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il revisore ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- il revisore ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- il revisore ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- il revisore ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;

- il revisore è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, il revisore è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- il revisore ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- il revisore ha comunicato ai Responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 l'attività del Sindaco Unico è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Il sindaco ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco ha partecipato alle assemblee dei Soci e si è incontrato con l'Amministratore unico e, sulla base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio Sociale.

Il sindaco ha acquisito dall'organo amministrativo, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo ha osservazioni particolari da riferire.

Il sindaco ha acquisito conoscenza ed ha vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per affrontare eventuali conseguenze derivanti da potenziali situazioni di criticità anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo ha osservazioni particolari da riferire.

Il sindaco ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo ha osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai Soci ex art. 2408 c.c.

Non sono state presentate denunce al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio il sindaco non ha effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-*novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a conoscenza del sindaco, l'Amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c.

In merito all'approvazione del bilancio oggetto della presente relazione, il sindaco rileva che la relativa assemblea dei soci non risulta convocata entro il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e pertanto invita l'Organo Amministrativo a provvedere prontamente entro il maggior termine di 180 giorni di cui all'art. 2364 del Codice Civile ed a rendere edotti i soci sulle ragioni che lo hanno indotto ad avvalersi di tale maggior termine.

I Soci hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria, sollevando il sindaco da qualsiasi contestazione.

Nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. il sindaco ha espresso il suo consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi per impianto e ampliamento per € 7.159 e di costi di sviluppo per € 341.688.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il Sindaco Unico non rileva motivi ostativi all'approvazione, da parte dei Soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dall'Organo Amministrativo.

Il Sindaco Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'Organo Amministrativo risultante nelle altre informazioni in calce al Bilancio.

Il Sindaco Unico rilascia la presente relazione anche ai fini della certificazione al bilancio ex art. 4, comma 1 lettera b) del D.L. 3 del 2015, convertito nella Legge n. 33/2015 in materia di PMI innovative per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 05/06/2026

Il Sindaco Unico
dott. PAOLO BETTI